SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Ministero dei trasporti e della navigazione

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 1996, n. 674.

Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità dei prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, a normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993. n. 28;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 28;

Visto l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonché degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:

a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui è prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui è stato ottenuto;

b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;

c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

d) proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali o come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti;

e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

f) prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale.

Art. 2.

1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle gelatine non destinate al consumo umano, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.

2. I nuovi prodotti di origine animale autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1° gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria.

3. La lettera *b)*, numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è soppressa.

4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992.

5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite con procedura comunitaria, i prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere oggetto di scambi solo se:

a) non provengono da animali originari di aziende situate in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui siano sensibili le specie da cui il prodotto è ottenuto, salvo che il prodotto stesso sia stato trattato termicamente conformemente a specifiche disposizioni;

b) non provengono da zone o stabilimenti da cui movimenti o scambi presentino rischi per la situazione sanitaria degli Stati membri, salvo che tali prodotti siano stati trattati termicamente conformemente a specifiche disposizioni;

c) presentano i requisiti specifici di cui agli allegati I e II;

d) provengono da uno stabilimento il cui responsabile deve, in relazione ai requisiti specifici previsti negli allegati I e II:

1) rispettare le condizioni di produzione prescritte dal presente decreto;

2) stabilire e applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati;

3) in base al tipo di prodotto, curare che siano prelevati campioni da far analizzare, a proprie spese, in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente decreto siano rispettate;

4) conservare documentazione scritta, anche a mezzo di appositi registri, delle informazioni ottenute in applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Tale documentazione è conservata per almeno due anni ed è esibita a richiesta dall'autorità incaricata dei controlli;

5) garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura;

6) dare immediata comunicazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente qualora dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni si evidenzi un possibile rischio sanitario;

7) spedire soltanto prodotti accompagnati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome e, ove previsto, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;

e) provengono da stabilimenti soggetti al controllo veterinario dell'autorità competente che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente decreto da parte del responsabile;

f) provengono da stabilimenti registrati dall'autorità competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento circa il rispetto dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 4.

1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano le norme in materia di controllo sui prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; agli organismi patogeni si applicano le norme in materia di controllo sugli animali di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 1993. L'autorità può comunque disporre tutti i controlli che ritenga opportuni qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni del presente decreto.

2. Agli stabilimenti che forniscono i prodotti di origine animale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Art. 5.

1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi.

2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se:

a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II;

b) provengono da stabilimenti per i quali l'autorità competente del Paese terzo abbia fornito alla Commissione europea, che li include in appositi elenchi, garanzia che detti stabilimenti siano in possesso delle condizioni specifiche stabilite dalla Commissione medesima. Tale requisito non è richiesto per i prodotti di cui all'allegato I, capitolo 5, parte B;

c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorità riconosciuta in sede comunitaria.

3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera *a)*, e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera *c)*, sono pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanità informa la Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti.

5. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonché l'importazione, sotto forma di campione commerciale, dei prodotti di cui agli allegati I e II devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanità e alle condizioni in essa specificate.

5. Ai fini dell'importazione:

a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanità;

b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione.

7. Se la partita di campioni commerciali è destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro destinatario che è responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione.

Art. 6.

1. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, ottenuti in uno Stato membro e che abbiano transitato attraverso un Paese terzo, possono essere introdotti solo se scortati da un certificato sanitario attestante il rispetto delle disposizioni fissate dal presente decreto.

2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato veterinario permanente, quanto stabilito al comma 1.

Art. 7.

1. Alla registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, provvede il Ministero della sanità.

2. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare degli stabilimenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data del presente decreto con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

1. Ai fini degli scambi, i prodotti trasformati ottenuti, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, da materiali a basso e alto rischio, devono soddisfare le condizioni di cui all'allegato I, capitolo 6.

2. Ai fini degli scambi, i materiali a basso rischio e i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento di un altro Stato membro individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati partendo dai citati materiali, devono essere accompagnati:

a) qualora provengano da uno stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiale a basso o alto rischio, da un documento commerciale che precisi la natura dell'eventuale trattamento e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti;

b) qualora provengano da una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, da un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che riporti i metodi di trattamento della partita, il risultato delle prove di ricerca della salmonella e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti.

Art. 9.

1. I trattamenti cui devono essere sottoposti, durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari, taluni prodotti di origine animale derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonché le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrità o sanitari sono stabiliti nell'allegato I, capitolo 10.

2. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è abrogato.

Art. 10.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale che effettui scambi o importazioni non osservando le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 5; 3; 5, commi 1, 2, 5 e 6; 6, comma 1, e all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dello stabilimento, quale definito all'articolo 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che non osservi la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO I

CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA

Capitolo 1.

Latte liquido, latte in polvere e prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano

Gli scambi intracomunitari e le importazioni di latte liquido o di latte in polvere e dei prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano sono sottoposti alle condizioni seguenti:

1) qualunque sia il contenitore in cui il prodotto è trasportato, esso deve portare un contrassegno che ne precisi la natura;

2) ogni partita deve essere accompagnata, secondo il caso, da un documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* n. 7, o dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)* recante il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione o di trattamento e la dichiarazione che il prodotto ha subito un trattamento termico conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera *a)*; questo documento o certificato deve essere conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno;

3) il documento o certificato di cui al paragrafo 2 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:

a) durante la trasformazione o il trattamento il latte è stato sottoposto ad una temperatura minima di 71,7 °C per almeno 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente, o, nel caso del latte in polvere o dei prodotti derivati dal latte in polvere, il trattamento termico a spruzzo o mediante cilindri rotanti ha assicurato un risultato equivalente;

b) per il latte in polvere e i prodotti derivati dal latte in polvere, sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del prodotto;

ii) il prodotto finale è stato messo in contenitori nuovi;

c) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore è stato disinfettato mediante un disinfettante approvato dalle autorità competenti prima che il latte liquido, il latte in polvere o i prodotti derivati dal latte in polvere siano stati caricati in tale veicolo o contenitore per essere trasportati verso la loro destinazione.

Inoltre, le importazioni di latte liquido, di latte in polvere e di prodotti derivati dal latte in polvere possono essere autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di paesi terzi iscritti sugli elenchi stabiliti in sede comunitaria.

Capitolo 2.

Involucri di origine animale

A. *Scambi.*

Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine, che deve essere:

– quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorità competente;

– negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione.

B. *Importazioni dai Paesi terzi.*

Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore e attestante:

i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;

ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura);

iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si è provveduto a prendere misure efficaci affinché gli involucri non possano nuovamente essere contaminati.

Capitolo 3.

Pelli di ungulati non coperti dalle disposizioni relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e all'importazione di animali della specie bovina e suina.

Gli scambi e le importazioni provenienti dai Paesi terzi di pelli di ungulati sono subordinati alla condizione che ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, oppure da un certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, attestante quanto segue:

a) per le pelli di ungulati diversi dai suini:

i) che le pelli non sono ottenute da animali originari di una regione o di un paese soggetti a restrizioni per la specie in questione e causa della diffusione di una malattia trasmissibile grave;

ii) che prima della spedizione le pelli sono state essiccate, salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni;

iii) che la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

Questi requisiti non sono richiesti quando le pelli sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione;

b) per le pelli di suini:

i) che prima della macellazione, i suini dai quali provengono le pelli hanno risieduto nel paese esportatore per almeno tre mesi;

ii) che prima dell'esportazione le pelli sono state essiccate o salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni;

iii) che nei dodici mesi precedenti la spedizione non siano scoppiate nel paese d'origine o, in caso di regionalizzazione, nella regione d'origine epidemie di peste suina africana o di malattia vescicolare dei suini;

iv) che la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

Le importazioni di pelli non trattate sono autorizzate soltanto in provenienza da Paesi terzi dai quali sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti.

Capitolo 4.

Alimenti nei quali sono stati incorporati materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508

1. Ogni partita di alimenti per animali in recipienti ermeticamente chiusi deve essere accompagnata da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese d'origine, attestante che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico a una temperatura minima di 3.0 F°.

2. Ogni partita di alimenti semiumidi per animali deve essere accompagnata dal documento commerciale o dal certificato previsto all'art. 8, comma 2, attestante che:

i) il materiale grezzo di origine animale dal quale sono stati fabbricati gli alimenti per animali familiari è ricavato esclusivamente dalla macellazione di animali sani, le cui carni sono state riconosciute idonee al consumo umano;

ii) gli ingredienti di origine animale sono stati sottoposti a un trattamento termico al centro della massa di almeno 90 °C;

iii) dopo la trasformazione sono stati presi effettivi provvedimenti affinché la partita non venisse ricontaminata.

3. Gli alimenti essiccati per animali familiari devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) il materiale grezzo dal quale sono stati ricavati gli alimenti per animali è materiale a basso rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

b) ciascuna partita è accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2 attestante che:

i) i componenti degli alimenti essiccati per animali consistono in prodotti animali macellati che sono stati trattati termicamente in modo da raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 90 °C, fermo restando che il trattamento non è necessario per prodotti finiti i cui composti sono stati sottoposti a tale trattamento;

ii) dopo il trattamento termico e stata adottata ogni precauzione per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto prima della spedizione;

iii) il prodotto è stato imballato in contenitori (sacchi o sacchetti) nuovi;

iv) il procedimento di trattamento è stato esaminato con risultati soddisfacenti in conformità al citato decreto legislativo n. 508 del 1992.

4. Ciascuna partita di prodotti ricavati da pelli lavorate deve essere accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, attestante che i prodotti sono stati sottoposti, durante la lavorazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (compresa la salmonella) e che, dopo la lavorazione, sono state prese misure efficaci affinché i prodotti non venissero contaminati.

Capitolo 5.

Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli).

Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti:

A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:

1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa, le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carne fresca;

2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia previste dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa, i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina.

B. Se non destinati a fini diversi dell'alimentazione umana o animale, compresi quelli destinati ad essere trasformati in previsione della fabbricazione di gelatine:

1) gli Stati membri autorizzano le importazioni di ossa e dei relativi prodotti (esclusa la farina di ossa), di corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), di zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) purché:

i) i prodotti siano essiccati prima dell'esportazione e non siano refrigerati o congelati;

ii) i prodotti siano trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione di frontiera della Comunità e non siano trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità;

iii) i prodotti dopo i controlli documentali previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 siano inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione; direttamente.

2) ciascuna partita di prodotti deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'importatore si impegna a non destinare i prodotti importati ai sensi del presente capitolo all'alimentazione umana o animale diretta.

Tale dichiarazione deve essere presentata al veterinario ufficiale del posto di ispezione di frontiera del punto d'entrata della merce sul territorio della Comunità per esservi vistata dal summenzionato veterinario ufficiale, e deve accompagnare la partita fino alla sua destinazione;

3) se stabilito in sede comunitaria, si può derogare a taluni dei suddetti requisiti in funzione delle situazioni sanitarie e delle garanzie in materia di controllo all'origine offerte da un paese terzo.

Capitolo 6.

Proteine animali trasformate

I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate:

A. per quanto riguarda gli scambi:

– di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione umana, alla presentazione del documento o certificato attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

– di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione animale, alla presentazione del documento o certificato previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

B. per quanto riguarda le importazioni:

1) alla presentazine di un certificato sanitario quale previsto all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, firmato dal veterinario ufficiale del paese d'origine e attestante che:

a) il prodotto:

i) se è destinato al consumo animale, è stato sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme microbiologiche di cui al citato decreto legislativo n. 508 del 1992;

ii) se è destinato al consumo umano, risponde ai requisiti prescritti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato;

c) al momento della partenza dal paese di origine sono stati prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella;

d) l'esame è risultato negativo;

2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione di frontiera, fatto salvo il punto II:

i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;

ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione;

3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B, 1, lettera *c)* sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento.

C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale, possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile.

Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

II. È possibile praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi.

Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso di un nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza, gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima fase.

III. Deve essere conservato un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi.

IV. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle partite è consentito soltanto nei porti riconosciuti purché tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finché siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale.

V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

a) è riesportata dalla Comunità;

b) è utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita può lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono non sono incorporati in alimenti per animali;

c) oppure è nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione per assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito è subordinato ad un autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la partita non è sbloccata finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

Capitolo 7.

Sangue e prodotti sanguigni di origine animale (non provenienti da equidi)

1. Gli scambi di sangue e di prodotti sanguigni avvengono conformemente alla disposizione generale contenuta nell'articolo 3.

2. Le importazioni di sangue e di prodotti sanguigni destinati all'industria farmaceutica sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, attestante il rispetto delle disposizioni concernenti l'identità delle materie interessate, l'imballaggio, le condizioni di trasporto, di deposito, di manipolazione e di trasformazione, nonché di quelle relative alla eliminazione dell'imballaggio, del confezionamento e dei residui della trasformazione per eliminare qualsiasi pericolo per la salute pubblica e quella degli animali, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina che restano applicabili alle importazioni destinate al consumo umano.

3. Le importazioni di prodotti sanguigni di origine animale delle specie diverse dagli equidi, destinati ad altri fini, sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario previsto all'art. 5, comma 2, lettera *c)* firmato dal veterinario ufficiale e attestante che, qualora si ritenga, secondo la procedura comunitaria, che il paese d'origine presenti un rischio sanitario, per quanto riguarda il virus epizootico boovino e/o della febbre catarrale:

a) i prodotti:

– provengono da un macello situato in un luogo in cui, entro un raggio di 10 km non sono state riscontrate le malattie in questione cui la specie dalla quale si ricava il prodotto è ricettiva;

– provengono da un animale che:

– ha risieduto nel paese di origine per tre mesi e

– e stato sottoposto a ispezione prima della macellazione e *post mortem*, risultando indenne dalle malattie in questione;

o la cui madre soddisfa tali condizioni.

Se le partite rispondono ai requisiti che precedono:

– salvo nel caso previsto al punto 5, ciascuna partita di prodotti sanguigni deve essere trasportata direttamente dal porto di entrata in un laboratorio di trattamento e tutti i residui risultanti dal trattamento devono essere immediatamente distrutti;

– per ogni partita di prodotti sanguigni deve essere prelevato un campione e inviato ad un laboratorio riconosciuto secondo la procedura comunitaria per individuare la presenza del virus epizootico bovino e della febbre catarrale;

– la partita suddetta non può lasciare il laboratorio finché il campione di prova sia risultato negativo per quanto riguarda il virus epizootico bovino e della febbre catarrale;

b) i prodotti sono stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:

– riscaldati a una temperatura di almeno 65 °C per almeno 3 ore, oppure

– irradiati a 2,5 megarad, oppure

– sottoposti a una modifica del pH in pH5 per 3 ore;

c) nel caso di prodotti sanguigni destinati all'uso per la diagnosi in vitro o come reattivi, essi sono stati spediti in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili. In tal caso:

– i contenitori o il loro imballaggio esterno devono recare in modo ben visibile l'indicazione «Esclusivamente destinati all'uso quali reagenti per la diagnosi in vitro o per laboratorio», e

– i prodotti sanguigni possono essere ulitizzati esclusivamente quale reagente per la diagnosi in vitro o per laboratorio e la documentazione che accompagna il prodotto deve indicare che i prodotti o i loro residui non devono entrare in contatto con ruminanti o suini.

4. È possibile autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni provenienti da paesi terzi considerati indenni da malattie trasmissibili gravi, purché tali prodotti siano accompagnati da un certificato veterinario attestante che provengono da un animale originario di uno Stato membro o di uno dei suddetti paesi terzi.

5. I prodotti sanguigni confezionati in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili possono essere immagazzinati in stabilimenti posti sotto la sorveglianza permanente di un veterinario ufficiale, purché tali prodotti siano tenuti separati da qualsiasi altro prodotto di origine animale immagazzinato nello stesso stabilimento.

Capitolo 8.

Siero di equidi

1. Per essere oggetto di scambi, il siero deve provenire da equidi che non presentano nessuna delle malattie trasmissibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, e nessuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non sottoposti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva.

2. Può essere importato soltanto il siero proveniente da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di equidi da macello e che è stato ottenuto trattato e spedito in condizioni da precisare conformemente alla procedura comunitaria.

Capitolo 9.

Strutto e grassi pressati o fusi

È possibile autorizzare l'importazione nella Comunità di strutto e grassi pressati o fusi da paesi terzi dai quali è consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione.

Se è insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma 2, attestante che:

A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici:

i) a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, o

ii) a una temperatura minima di 90 °C per almeno 15 minuti, o

iii) a una temperatura minima di 80 °C a fusione continua;

B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione;

C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

Capitolo 10.

Materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici

1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche, le ghiandole, gli organi e altre interiora, nonché la mucosa intestinale, non destinati al consumo umano. Il materiale grezzo è considerato fresco se è stato sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, oppure da un certificato conforme ad un modello da stabilire in sede comunitaria.

3. L'originale del certificato sanitario o del documento commerciale deve essere presentato, per gli scambi, alle autorità veterinarie competenti rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per il magazzino provvisorio-magazzino frigorifero o per lo stabilimento di selezione, nonché, per le importazioni da paesi terzi, all'autorità responsabile del controllo al posto d'ispezione alle frontiere.

4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992, oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici puo anche essere selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi informano la commissione in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione.

5. Il materiale grezzo può essere trasportato verso lo stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori e i documenti di accompagnamento devono essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la dicitura «Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali» ovvero «Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici». Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati. Il materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

7. Il magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo è ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, in magazzini frigoriferi autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.

8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli organismi patogeni e da evitare la contaminazione della popolazione animale locale. L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento e consentita solo, previa autorizzazione del veterinario ufficiale, in casi eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica al veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni dei punti 5, 6 e 9.

9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento d'origine o dal confine con il paese terzo deve essere comunicato al veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o dello stabilimento di selezione:

negli scambi intracomunitari, dal veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine;

in caso di importazione da paesi terzi, dall'autorità preposta al controllo alla frontiera mediante il sistema Animo oppure per telex o telefax.

10. Per le importazioni nella Comunità vigono inoltre le seguenti disposizioni:

a) è possibile autorizzare l'importazione di materiale grezzo nella Comunità soltanto in provenienza da paesi menzionati nell'elenco stabilito in sede comunitaria oppure con decisione particolare della Commissione relativa al materiale grezzo in questione;

b) dopo il controllo alla frontiera il materiale grezzo deve, sotto la sorveglianza dell'autorità veterinaria competente, essere direttamente trasportato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto o registrato, che sia sottoposto al controllo permanente di un veterinario ufficiale e abbia fornito la garanzia che il materiale grezzo verrà utilizzato solo per il fine autorizzato e non uscirà dallo stabilimento senza essere stato trattato, oppure in un magazzino provvisorio autorizzato o in uno stabilimento di selezione autorizzato;

c) il certificato veterinario con l'annotazione relativa all'entrata apposta dall'autorità preposta al controllo alla frontiera oppure una copia autenticata del certificato deve accompagnare le merci fino allo stabilimento di destinazione.

Capitolo 11.

Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento

Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere importate soltanto:

a) se provengono da paesi terzi iscritti:

i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili da cortile;

iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede comunitaria;

b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina da allevamento;

c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera *b)*, riconosciute in sede comunitaria o, in attesa, da stabilimenti riconosciuti dalle autorità competenti;

d) se ciascuna partita di carne è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*.

Capitolo 12.

Prodotti apicoli

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura:

a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o, nel caso dell'acariasi, se lo Stato membro di destinazione ha ottenuto garanzie complementari;

b) devono soddisfare i requisiti imposti per il caso in cui si sia manifestata la peste americana.

2. Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, in sede comunitaria.

Capitolo 13.

Trofei di caccia

Gli scambi e le importazioni di trofei di caccia non trattati devono essere accompagnati dal documento commerciale previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *d)*, n. 7, o dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, dal quale risulta che:

1) i suddetti trofei non provengono da animali originari di una regione sottoposta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi;

2) i suddetti trofei sono perfettamente secchi e senza resti di carne; sono stati essiccati o salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;

3) la partita non è stata in contatto con nessun altro prodotto d'orine animale o con nessun animale che possa contaminarla;

4) il prodotto, una volta secco, è stato disinfettato con prodotti autorizzati dall'autorità competente del paese speditore;

5) i trofei sono stati posti in imballaggio nuovi e trasparenti.

Capitolo 14.

Stallatico liquido per trattamento del suolo (a)

Prodotti trasformati a base di letame.

1. Tutti i concimi organici sono stati sottoposti ad un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni.

Possono essere oggetto di scambi o di importazioni i prodotti trasformati a base di letame che rispondono alle condizioni seguenti:

essere esenti da salmonelle: salmonelle assenti in 25 g di prodotto traformato;

essere esenti da enterobatteri: secondo le misure del tenore in germi aerobi (‹ 1000 unità che formano colonie per g di prodotto trattato);

essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi: tenore in umidità ‹ 14%; valore «acqua» del prodotto ‹ 0,7.

I prodotti devono essere conservati in modo da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo il trattamento.

Al riguardo, i prodotti devono essere conservati:

in silos ben chiusi e ben isolati, o

in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bags»).

Stallatico liquido non trasformato.

Può essere oggetto di scambi o di importazioni soltanto lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili e equidi. Tale stallatico liquido deve essere originario di una regione esente da malattie trasmissibili gravi per gli animali, segnatamente le seguenti malattie:

afta epizootica,

malattia di Newcastle,

peste suina classica,

influenza aviaria,

peste suina africana,

peste equina,

malattia vescicolare del suino.

Se necessario, possono essere fissate norme batteriologiche, in sede comunitaria.

Capitolo 15.

Lana, pelo, setole, piume e parti di piume, non trattati

1. La lana di ovini, il pelo di ruminanti e le setole di suini si considerano non trattati se non sono sottoposti a lavaggio industriale o non sono ottenuti al momento della concia; le piume o parti di piume si considerano non lavorate se non sono trattate con getti di vapore o con altro procedimento che escluda la trasmissione di agenti patogeni.

2. La lana di ovini, il pelo di ruminanti, le setole di suini, le piume e le parti di piume (merci) possono essere oggetto di scambi o essere importati soltanto se sono ermeticamente imballati essiccati. Tuttavia sono vietati gli scambi e le importazioni di setole di suini da paesi o regioni in cui la peste suina africana è endemica. Questo divieto non si applica alle setole di suini:

a) bollite, tinte o sbianchite; oppure

b) sottoposte ad un altro trattamento per uccidere in modo certo gli organismi patogeni, purché comprovato da un certificato del veterinario competente per il luogo di provenienza. Il lavaggio industriale non è considerato un trattamento nel senso della presente disposizione.

3. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli scambi e alle importazioni di piume ornamentali e di piume:

a) trasportate nei viaggi turistici per uso personale; o

b) oggetto di scambi o importate come spedizione a privati a fini non industriali.

4. Le merci devono essere inoltrate direttamente verso lo stabilimento di destinazione o il deposito in modo tale da evitare qualsiasi propagazione di organismi patogeni.

ALLEGATO II

CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE

Capitolo 1.

Importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio

I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio possono essere importati solo se:

a) non provengono da un paese terzo dal quale l'importazione sia vietata per motivi di polizia sanitaria;

b) le carni fresche utilizzate rispondono ai requisiti specificatamente prescritti per le carni di pollame, per la selvaggina per le carni di coniglio e per le carni di selvaggina di allevamento;

c) provengono da uno stabilimento che offre garanzie approvate in sede comunitaria; in attesa, le importazioni restano soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

d) sono preparate, controllate e manipolate secondo gli appropriati requisiti previsti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

e) ciascuna partita di prodotti a base di carne è accompagnata da un certificato sanitario secondo il modello redatto in sede comunitaria.

Capitolo 2.

In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:

all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;

alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;

agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 92/118/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 62 del 15 marzo 1993.

— La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 359 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 224 del 18 agosto 1990.

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, riguarda l'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, riguarda le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. Gli articoli 1, 2 e 28 della suddetta legge così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati con la procedura indicata nei commi 3 e 4.».

«Art. 2 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.».

«Art. 28 *(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;

d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.».

— La legge 6 febbraio 1996 n. 52, riguarda disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 6 della suddetta legge così recita:

«Art. 6 *(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE)*. — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazine della direttiva di cui all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge.».

Note all'art. 1:

Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, concerne attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari: l'art. 2 del suddetto decreto legislativo così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato di Roma;

c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati *A* e *B* nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione del prodotti di cui all'art. 1;

f) "autorità competente": Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dal l'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.».

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93 riguarda l'attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea. L'art. 2 del suddetto decreto legislativo così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:

a) controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;

b) controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;

c) controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

d) controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;

e) territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato *I*;

f) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalle Comunità europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimità della frontiera stessa;

g) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunità europee;

h) partita: una quantità di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta a uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;

i) prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonché alle condizioni previste dall'art. 34:

1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;

2) taluni prodotti vegetali;

3) taluni sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato *II* del trattato di Roma;

4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.».

Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66, riguarda l'attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

— Per quanto riguarda il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedi note alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del suddetto decreto così recita:

«1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) (*omissis*);

b) altri prodotti di origine animale:

1) gli estratti di carne;

2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa seprazione parziale di grassi ed acqua;

4) le gelatine;

5) la farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;

6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, essiccati e/o riscaldati.».

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse. L'art. 11 del suddetto decreto così recita:

«Art. 11. — 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato *A* parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discrimantori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1, lettera *b)*, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)* e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera *c)*, punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare revista dall'art. 5, comma 5, lettera *a)*. Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e assicurative mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato *B* parte II.

5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento prévisti all'art. 9, comma 2, lettera *d)*:

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta dalla competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della commissione delle Comunità europee.».

Note all'art. 5:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1. L'art. 28 del suddetto decreto così recita:

«Art. 28. — 1. Per i prodotti non ancora disciplinati da norme armonizzate presentati ad un posto di ispezione frontaliero italiano con destinazione ad un altro Stato membro che ne ha autorizzato l'immissione sul proprio territorio, il veterinario del posto di ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita ai controlli previsti all'art. 19, e in particolare:

a) verifica la conformità di prodotti in questione alla normativa dello Stato membro di destinazione, effettuando i controlli di cui all'art. 25, comma 1;

b) oppure, ove sia intervenuto un apposito accordo con lo Stato membro, di destinazione e eventualmente con lo Stato o gli Stati membri di transito, provvede ad inoltrare i prodotti sotto controllo doganale sino al luogo di destinazione, per il completamento dei controlli veterinari.

2. Il Ministero della sanità informa i componenti del comitato veterinario permanente presso la commissione del regime fissato in applicazione del comma 1.

3. Nel caso previsto al comma 1, lettera *a)* si applica l'art. 29.

4. Negli accordi di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere previsto che:

a) il controllo documentale e di identità ed il controllo materiale siano effettuati in un posto d'ispezione frontaliero situato sul territorio dello Stato membro di destinazione;

b) le autorità competenti che effettuano il controllo documentale e, il controllo d'identità devono:

1) segnalare al veterinario ufficiale del posto d'ispezione del luogo di destinazione il passaggio dei prodotti e la loro probabile data di arrivo;

2) indicare il suddetto passaggio sulla copia o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originali;

3) conservare agli atti il certificato o i certificati originali relativi i prodotti.

5. Quando condizioni particolari lo giustificano, il Ministero della sanità può chiedere alla commissione che il controllo materiale si effettui in un luogo diverso da quello citato al comma 4, lettera *a)*.

6. Nei casi previsti al comma 4, la circolazione dei prodotti in questione avviene in regime di transito comunitario quale è definito dal regolamento CEE n. 2726/90, in veicoli o contenitori sigillati dall'autorità doganale.

7. Gli scambi dei prodotti immessi al consumo previa verifica di conformità al presente articolo sono soggetti alle regole stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

8. Se il controllo materiale previsto al presente articolo rivela che il prodotto non può essere immesso al consumo, si applica l'art. 33.».

Nota all'art. 8:

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, riguarda l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale é la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. L'art. 4, comma 4, del suddetto decreto così recita: «4. Il Ministro della sanità può individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel territorio nazionale».

Nota all'art. 10:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nota all'art. 8. L'art. 2, comma 1, n. 8, del suddetto decreto legislativo così recita:

«1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) - 7) (*omissis*);

8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale».

Nota all'allegato I, capitolo 4:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nota all'art. 8.

Nota all'allegato I, capitolo 5:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1.

Note all'allegato I, capitolo 6:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nota all'art. 8.

— Per quanto concerne i DD.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 e 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1.

Nota all'allegato I, capitolo 8:

— Il D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

Nota all'allegato I, capitolo 9:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi note all'art. 8.

Nota all'allegato II, capitolo 1:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 5.

97G0003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1996.

Ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio *pro-tempore* del 29 dicembre 1995 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 1996, lo stato di emergenza della situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani nella regione Campania;

Viste le note del presidente della regione Campania e del prefetto di Napoli, già nominati commissari delegati per la gestione dell'emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi;

Vista la nota n. Gab/96/21390/132 in data 27 dicembre 1996 del Ministro dell'ambiente, che propone di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1997;

Ravvista la necessità di concedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per la definizione da parte dei commissari degli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1996.

Proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, in data 29 dicembre 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Vista la nota del prefetto di Napoli, quale commissario delegato, con la quale si prospetta la necessità di prorogare di dodici mesi il regime commissariale;

Vista la nota n. Gab/96/21390/132 in data 27 dicembre 1996 del Ministro dell'ambiente, con la quale viene fatta richiesta di prorogare di dodici mesi lo stato di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e la conseguente gestione commissariale per la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiarla;

Ritenuto, pertanto, che la situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno richiede per essere fronteggiata ulteriori tempi di attuazione;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 1997 lo stato di emergenza socio-economico-ambientale per l'area del bacino idrografico del fiume Sarno, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1992 e 5 agosto 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A0025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1996.

Ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, in data 1° aprile 1996, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaletimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili e speciali;

Vista la nota del prefetto di Bari in qualità di commissario delegato per la gestione dell'emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia;

Vista la delibera della giunta regionale della Puglia, con la quale viene chiesta la proroga dello stato di emergenza di cui sopra;

Vista la nota n. Gab/96/21390/132 in data 27 dicembre 1996, con la quale il Ministro dell'ambiente propone di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1997;

Considerato che persiste la necessità di concedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per definire gli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza nella regione Puglia, con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili e speciali, è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A0026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Perugia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la Conservatoria dei registri immobiliari di Perugia, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Perugia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A8896

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la Conservatoria dei registri immobiliari di Varese, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Varese, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A8897

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 30 luglio 1996 al 7 agosto 1996 nella provincia di Asti;

grandinate 3 agosto 1996 nella provincia di Novara;

grandinate dal 3 agosto 1996 al 15 agosto 1996 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 10 agosto 1996 all'11 agosto 1996 nella provincia di Novara;

grandinate 11 agosto 1996 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992; n. 185:

Alessandria:

grandinate dell'11 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Avolasca, Castellania;

Asti:

grandidate del 30 luglio 1996, del 3 agosto 1996, del 7 agosto 1966 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Albugnano, Cantarana, Dusino, San Michele, Mongardino, Montemagno, Passerano Marmorito, Pino D'Asti, Revigliasco D'Asti;

Novara:

grandinate del 3 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Gattico, Invorio, Varallo Pombia, Veruno;

piogge alluvionali dal 10 agosto 1996 all'11 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ameno, Armeno, Miasino, Nebbiuno;

Torino:

grandinate del 3 agosto 1996, del 10 agosto 1996, dell'11 agosto 1996, del 15 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Carmagnola, Pralormo, Rivoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8915

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 3 agosto 1996 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992; n. 185:

Sondrio: grandinate del 3 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Sernio, Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8916

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Modena.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 24 agosto 1996 nella provincia di Modena;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992; n. 185:

Modena: grandinate del 24 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g),* nel territorio dei comuni di Camposanto, Carpi, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Soliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8917

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 2 settembre 1996 al 6 settembre 1996 nella provincia di Lecce;

grandinate 4 settembre 1996 nella provincia di Bari;

grandinate 4 settembre 1996 nella provincia di Foggia;

grandinate 6 settembre 1996 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992; n. 185:

Bari: grandinate del 4 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Andria, Sannicandro di Bari;

Foggia: grandinate del 4 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Trinitapoli;

Lecce: grandinate del 2 settembre 1996, del 3 settembre 1996, del 6 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Campi Salentina, Castrignano de' Greci, Guagnano, Melpignano, Minervino di Lecce, Sanarica;

Taranto: grandinate del 6 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Fragagnano, Grottaglie, Lizzano, Manduria, Maruggio, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, Taranto, Torricella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8918

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e Treviso.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 3 agosto 1996 al 13 settembre 1996 nella provincia di Padova;

tromba d'aria 28 agosto 1996 nella provincia di Treviso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate del 3 agosto 1996, del 22 agosto 1996, del 13 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara, Montagnana, Piacenza d'Adige;

Treviso: tromba d'aria del 28 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Colle Umberto, Conegliano, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8919

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 13 settembre 1996 nella provincia di Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ferrara: grandinate del 13 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Codigoro, Comacchio, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Tresigallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8920

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 25 agosto 1996 al 24 settembre 1996 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: piogge persistenti dal 25 agosto 1996 al 24 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Montone, Pietralunga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8921

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996 nella provincia di Agrigento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento:

piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cammarata, Casteltermini, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina;

piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8923

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Crotone, Reggio di Calabria e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché asicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità stmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 4 settembre 1996 nella provincia di Crotone;

grandinate del 7 settembre 1996 nella provincia di Vibo Valentia;

tromba d'aria del 26 settembre 1996 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Crotone: grandinate del 4 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, nel territorio del comune di Isola di Capo Rizzuto;

Reggio di Calabria: tromba d'aria del 26 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Bagaladi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria;

Vibo Valentia: grandinate del 7 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) c), d)*, nel territorio del comune di Pizzo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8922

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchè assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 settembre 1996 al 6 settembre 1996 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: grandinate del 4 settembre 1996 e del 6 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b) c), d)*, nel teritorio dei comuni di Amorosi, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere, Faicchio, Puglianello, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese, Tocco Caudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8924

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 30 agosto 1996 al 4 settembre 1996 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

grandinate del 30 agosto 1996, del 3 settembre 1996, del 4 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel teritorio dei comuni di Adrano, Biancavilla, Giarre, Mascali, Milo, Palagonia, Paternò, Ragalna, Ramacca, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Zafferana Etnea;

grandinate del 30 agosto 1996, del 3 settembre 1996, del 4 settembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Adrano, Biancavilla, Paternò, Santa Maria di Licodia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8925

DECRETO 30 dicembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1996 al 14 ottobre 1996 nella provincia di Crotone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Crotone: piogge alluvionali del 3 ottobre 1996, del 4 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996, del 14 ottobre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a, c), d),* e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a), b),* nel territorio del comune di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8926

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 dicembre 1996.

Proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative agli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione afferenti il Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate II fase, il Programma nazionale di ricerca per la microelettronica e la bioelettronica e il Programma nazionale di ricerca per la chimica III fase.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visti i propri decreti numeri 1463, 1464 e 1465 del 30 ottobre 1996 concernenti, rispettivamente, la pubblicazione dei Programmi nazionali di ricerca relativi alle biotecnologie avanzate II fase (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1996), alla microelettronica e bioelettronica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1996) e alla chimica III fase (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996), che, tra l'altro, fissavano i termini di scadenza per la presentazione delle offerte al 15, 20 e 25 gennaio 1997;

Tenuto conto delle richieste avanzate da associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati ammissibili agli interventi della legge n. 46/1982, finalizzate all'ottenimento di una proroga dei predetti termini di scadenza, anche in relazione alle nuove modalità procedurali introdotte con i decreti sopra menzionati;

Considerato l'interesse della pubblica amministrazione ad assicurare la più ampia partecipazione ai programmi nazionali di ricerca pubblica, anche al fine di poter disporre di progetti non più elevato livello qualitativo;

Decreta:

Articolo unico

I termini per la presentazione delle offerte relative agli oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione afferenti i Programmi nazionali di ricerca di cui ai decreti citati nelle premesse sono prorogati al 28 febbraio 1997, ore 18.

Roma, 23 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* TOGNON

96A8912

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 ottobre 1996.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo che, al comma 6, prevede la pubblicazione annuale da parte del Ministero della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con la indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 1994 - serie generale - n. 2, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 ottobre 1993, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Visti i propri decreti 25 gennaio 1994 e 6 giugno 1994 di integrazione e rettifica dell'elenco di cui al citato decreto 9 dicembre 1993;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 30 settembre 1996 alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Decreta:

In attuazione della norma citata in premessa, è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 30 settembre 1996, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

Roma, 14 ottobre 1996

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

STABILIMENTI DI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

IMPRESA e sede legale	SEDE Stabilimento	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABBOTT SpA. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde di Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti d'importazione già confezionati
ABOCA srl Fraz. Aboca Sansepolcro (AR)	Fraz. Aboca Sansepolcro (AR)	Prodotti in polvere granulati-compresse-capsule
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SpA Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida.
AGROFIL SC.a r.l Viale A. Alagona 37 Catania	Località Passo Martino S.P. 69 Km 174 Catania	Omogeneizzati e liofilizzati di carne - Frutta - Verdura
ALFA OMEGA srl Via Garibaldi 92 Ferrara	Via L. da Vinci 57/a Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule
ALSO SpA. Loc. Pian del Tivano Zelbio (CO)	Loc. Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri-granulati-barrette-capsule-compresse-Prodotti in forma liquida
Azienda Municipalizzata CENTRALE DEL LATTE DI MILANO Via Castelbarco 27 Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti Dietetici UHT a lunga conservazione
B.A.I. Aromatici di E. Berretta Viale Lombardia 29 Carate Brianza (MI)	Viale Lombardia 29 Carate Brianza (MI)	Liquidi-polveri-integratori
BARBERO snc Corso Canale 12 Alba (CN)	Corso Canale 12 Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA Alimentare SpA Via Barilla 3/A-Parma	Pavesi Via Mantova 166 Parma	Paste dietetiche
BARILLA DOLCIARIA SpA Via R. Barilla 3/A Parma	Corso Vercelli 101 Novara	Prodotti da forno-crackers asodici
BIO LINE snc Via Roma 15/A Canaro (RO)	Via Roma 15/A Canaro (RO)	Polveri e capsule (solo confezionamento)
BONOMELLI srl Via Mattei 6 - Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli, 1 Dolzago (LC)	Polveri-granulati-tavolette-compresse

BOSCHI LUIGI & FIGLI SpA Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
CARAPELLI Firenze SpA Sambuca Tavernelle Val di Pesa (FI)	Sambuca Tavernelle Val di Pesa (FI)	Olii dietetici
C.e V. ZUEGG srl Via Bolzano 2 Lana D'Adige (BZ)	Via Francia, 6 Verona	Succhi di frutta e bevande a base di frutta
CHIARI & FORTI SpA Via Cendon 20 Silea (TV)	Via Cendon 20 Silea (TV)	Olii dietetici
CHIARI & FORTI SpA Via Cendon 20 Silea (TV)	Via La Spezia 171/A Parma	Prodotti da forno
CIRIO POLENGHI DE RICA Centro Direzionale Isola B Lotto 2 Napoli	S.S. Km 154 Lodi	Latti liquidi e in polvere per l'infanzia-farine lattee-formaggi fusi per l'infanzia
COCA COLA Bevande Italia srl Viale Monza 338 Milano	Via Molino di Sopra, 5 Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI PERUGIA srl Via dell'Aeroporto, 7 Petrignano di Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto 7 Petrignano di Assisi	Prodotti da forno
CONSERVE ITALIA S. C. a r.l. Via Poggi, 11 - Barbiano di Cotignola (RA)	Via Peschiera, 24 Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CPC ITALIA SpA. Via dei Giardini, 16 Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne-carne e vegetali-frutta-verdura-Prodotti dolciari-Formaggi fusi
DANONE ITALIANA SpA Via F. Filzi 25 Milano	Via Roma 1/3 Casale Cremasco (CR)	Yogurts e altri latti fermentati dietetici
DELSER - Industria Dolciaria SpA Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Prodotti da forno
DEL VERDE S.r.l. Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DIALCOS SpA Via Veneto 29/ter Padova	Via Veneto 29/ter Padova	Polveri Preparati iposodici
DIETETICS PHARMA srl Via Mecenate 84/12 Milano	Via Mecenate 84/12 Milano	Prodotti in forma liquida
Dr. SCHAR s.r.l. Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Prodotti da forno
Dr. TORRE FARMACEUTICI s.r.l. Via Forlanini 15 Milano	Via Forlanini 15 Milano	Polveri-Granulati- Compresse-Capsule

DILAT SpA Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida
DOLCIARIA CASTELCREM srl Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Polveri-granulati caramelle-confetti-tavolette
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Polveri-granulai-compresse-capsule opercolate-prodotti in forma liquida o solida-integratori
ELAH-DUFOUR srl Via Piandilucco 7 Genova-Pegli	Via Serravalle 73 Novi Ligure (GE)	Caramelle-pastigliaggi-cioccolato
E-PHARMA TRENTO SpA Via Provina 2 Ravina di Trento (TN	Via Provina 2 Ravina di Trento (TN)	Compresse - granulati
EUROMED srl Via Napoli 101 Napoli	Via Provinciale 118 Napoli	Solo operazione di etichettatura su prodotti di importazione già confe- zionati.
FACE LABORATORI FARMACEUTICI srl Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida polveri- compresse-confetti-granulati-
FARMACEUTICI PROCEMSA srl Via Mentana 10 Nichelino (TO)	Via Mentana 10 Nichelino (TO)	Polveri-granulati-compresse- Prodotti in forma liquida
FELEGARA FOOD srl Via Marchi 38 Medesano (PR)	Via Marchi 38 Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
FERRERO SpA Piazzale P. Ferrero,1 Alba (CN)	Piazzale P. Ferrero 1 Alba (CN)	Prodotti dolciari:creme- barrette-pastigliaggi
FINE FOODS NTM SpA Via Grignano 37 Brembate (BG)	Via Grignano 37 Brembate (BG)	Polveri-Granulati- Compresse-capsule di gelatina dura
FIORT NEOROSSI sas di Franca Pedrelli Rossi & C. Viale Papiniano 18 Milano	Viale delle Industrie 13/14 Arese (MI)	Prodotti da forno: Polveri-Pastigliaggi- Paste dietetiche-
F.LLI DE CECCO di Filippo SpA Zona Industriale (CH) Fara S. Martino	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
F.LLI FEDERICI SpA S.S. Amerina Km 4,5 Amelia (TR)	S.S. Amerina Km 4,5 Amelia (TR)	Paste dietetiche
GALBUSERA DOLCIARIA SpA Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GAZZONI 1907 srl Via Barontini 20 Bologna	Via Barontini 16/20 Bologna	Polveri-Granulati-Tavolette- Compresse-Capsule-Confetti

GAZZONI 1907 S.p.A. Via Barontini 20 Bologna	Via Kennedy, 7 Zola Predosa (BO)	Polveri-Pastigliaggi- Compresse-Confetti
GAZZONI 1907 srl Via Barontini 20 Bologna	Via Galliera Nord 171 S. Pietro in Casale (BO)	Caramelle-Pastigliaggi- solo confezionamento di polveri e confetti
G.B. Tosi & C. snc Tresivio (SO) Via Stazione n. 108	Tresivio (SO) Via Stazione n. 108	Prodotti in forma liquida
GENSAN srl Via Padre Barsanti 3 Località Ospedaletto Pisa	Via P. Barsanti 3 Località Ospedaletto Pisa	Polveri-Granulati
GEYMONAT SpA Via S.Anna 2 Anagni (FR)	Via S.Anna 2 Anagni (FR)	Polveri
GEPHAR FOOD srl Via N. Parenti 5 Fizzonasco (MI)	Via N. Parenti 5 Fizzonasco (MI)	Compresse-Tavolette-Granulati
GRAM SpA Via Luigi Sturzo 21/23 Verolanuova (BS)	Via Luigi Sturzo 21/23 Verolanuova (BS)	Cereali in fiocchi o soffiati integrati con vitamine e minerali
GRICAR CHEMICAL Srl Via S. Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Via S. Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Polveri-Compresse-Capsule gelatina (solo riempimento)
HALEKO ITALIA srl Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Compresse-Tavolette-Polveri Pastigliaggi
HERO ITALIA SpA Via E. Fermi 6 Verona	Via E. Fermi 6 Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL SpA Viale Liguria 20/22 Milano	Viale Liguria 20/22 Milano	Polveri-granulati-Prodotti in forma Liquida
IDI FARMACEUTICI SpA Via Castelli Romani 83/85 Pomezia (RM)	Via Castelli Romani 83/85 Pomezia (RM)	Prodotti in forma liquida
INDUSTRIE BISCOTTI CRICH SpA Via A. De Gasperi 11 Zenson Piave (TV)	Via A. De Gasperi 11 Zenson Piave (TV)	Prodotti da forno- Biscotti per la prima infanzia
INTERPAN SpA Via del Commercio 22 Terni	Via Collatina 413 Roma	Prodotti da forno: Pani dietetici
ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida-polveri-capsule-compresse-solo riempimento di opercoli

IVERS LEE ITALIA SpA Via Serbelloni 1 Milano	Corso della Vittoria 1533 Caronno Pertusella (VA)	Polveri e Granulati
LABOR. CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA Via Vicenza 2 Schio (VI)	Via Vicenza 2 Schio (VI)	Prodotti in forma liquida- Polveri-granulati-compresse- Confetti opercoli e capsule di gelatina dura (solo operazioni riempimento) caramelle
LABORATORI E.S.I. srl Viale Montesanto 1 Savona	Viale delle Inudstrie Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida Polveri-granulati-compresse- capsule genaltine molle (solo riempimento) opercoli (solo riem- pimento e confezionamento)
LABORATORI ITALIANI VAILLANT srl Via Boccaccio 45 Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241 Cislago (VA)	Polveri-Granulati- Compresse-Capsule
LACHIFARMA SRL (Laboratorio Chim. Farm. Salentino) Strada statale n. 16 Zona Industriale Zollino (LE)	Strada statale n. 16 Zona Industriale Zollino (LE)	Prodotti liquidi-polveri- granulati-compresse-capsule
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI SpA Viale Europa 3 Lodi (MI)	Contrada Colle delle Alpi 100/A Campobasso	Paste dietetiche
LAZZARONI e C. SpA Via Novara 55 Saronno (VA)	Via IV Novembre 4 Uboldo (VA)	Prodotti da forno- polveri-granulati
LIOPARMA SpA Strada Ghiara 40/A Fontanellato (PR)	Strada Ghiara 40/A Fontanellato (PR)	Liofilizzati-carne-frutta- verdura
LIOPRODOTTI SpA Via Laurentina Km 27 Pomezia (RM)	Via Laurentina Km 27 Pomezia (Roma)	Liofilizzati di Carne-Frutta- Verdura
LO BELLO FOSFOVIT Srl SS 114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	SS 114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno Biscotti s/glutine-polveri- solo operazioni di confezion. di paste e pastine
LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. SpA Borgo XX Marzo 1 Parma	Via Otto Mulini 2 Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
MARCO ANTONETTO Via Arsenale 29 Torino	Via Arsenale 29 Torino	Polveri - granulati-compresse- confetti
MASSALOMBARDA COLOMBANI SpA Via Selice Km.18,550 Massa Lombarda (RA)	Via Selice Km.18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
MEDISPORT srl. Via Varese 11 Pioltello (MI).	Via Varese 11 Pioltello (MI),	Polveri-Tavolette- Compresse-Granulati

MOLDES srl Via Fogagnolo 11 Sesto S. Giovanni (MI)	Via Monferrato 1 Corsico (MI)	Polveri-Granulati-compresse- tavolette-capsule
MOLINO OLEIFICIO NICOLI SpA Via Matris Domini 21 Bergamo	Via Locatelli 6 Costa di Mezzate (BG)	Fiocchi di cereali sfoglie di cereali soffiate
MONTEFARMACO SpA Via Turati 3 Milano	Via G. Galilei 7 Pero (MI)	Polveri-Compresse Tavolette-Granulati
NESTLE' ITALIANA SpA Via G. Richard 5 Milano	Viale Manzoni 24 Abbiategrasso (MI)	Polveri: Latti e preparati per l'infanzia - Prodotti in polvere a base di cereali con aggiunta di latte e/o soja (solo operazioni di confezionamento)
NESTLE' ITALIANA SpA Via G. Richard 5 Milano	Via Garessio 17 Oneglia d'Imperia (IM)	Olii dietetici
NESTLE' ITALIANA SpA Via G. Richard 5 Milano	Zona Industriale Altotevere San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno Paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY SpA Località Crocioni 43/A Bussolengo (VR)	Località Crocioni 43/A Bussolengo (VR)	Polveri-Compresse-granulati
NEW PHARMA srl Via Mecenate 76/3 Milano	Via Mecenate 76/3 Milano	Liofilizzati-Prodotti in forma liquida-polveri-capsule-compresse- tavolette
NOVE ALPI Snc di Bolognesi Grazia & C Via Fiorentina 419 - Ponte alla Pergola Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419 - Ponte alla Pergola Bottegone (PT)	Prodotti da forno Polveri-granulati Tavolette-compresse - Prodotti dolciari:Marmellate e confetture-Salse emulsionate
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana srl Via Verga 14 Bergamo	Via Verga 14 Bergamo	Prodotti in forma liquida
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Roma, 96 Oderzo (TV)	Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Olii dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI SpA Via Acquaviva n. 12 Cremona	Via Acquaviva n. 12 Cremona	Olii dietetici
OTTOLENGHI e C. srl Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Via Cuneo Trofarello (TO)	Prodotti in polvere-compresse- Tavolette-capsule-confetti
PARMALAT S.p.A. Via O. Grassi 22/26 Collecchio (PR)	Via Milano 1 Collecchio (PR)	Latti e derivati del latte-succhi di frutta- Prodotti in forma liquida-

PASTIFICIO di CHIAVENNA srl Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO GAZZOLA SpA Via Cuneo 25 Mondovì (CN)	Via Cuneo 25 Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI SpA Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Farine e paste dietetiche
PERFETTI SpA. Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Compresse-Confetti-Pastigliaggi
PETRINI SpA Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Farine e Paste dietetiche
PIERREL SpA Via Nazionale Appia 46/48 Capua (FE)	Via Nazionale Appia 46/48 Capua (CE)	Polveri-Granulati-Tavolette
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SpA (PLADA SpA) Via Migliara 45 Latina	Via Migliara 45 Latina	Prodotti da forno - Omogeneiz-. zati-Succhi di frutta
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SpA (PLADA Spa) Via Migliara 45 Latina	Via Nazionale 123 Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno-polveri-Latti Liquidi per l'infanzia-Latti in polvere per l'infanzia-polveri-olii dietetici vitaminizzati-paste e sfarinati
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SpA (PLADA SpA) Via Migliara 45 Latina	Via Cadolini 26 Milano	Prodotti da forno- Paste dietetiche- Prodotti essiccati e precotti a base di: Frutta-Verdura-Cereali-polveri
PRODOTTI FORMENTI srl Via Correggio 43 Milano	Officina Consortile Via di Vittorio, 2 Origgio, (VA)	Polveri-Granulati-Compresse-Confetti-Capsule-Gelatina dura (Solo operazioni riempimento)
QUAKER BEVERAGES ITALIA SpA Via Cendon 20 Silea (TV)	Via Cendon 20 Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
R.E.F. Remise en Forme srl Via Tor Sapienza 211 Roma	Via Tor Sapienza 211 Roma	Polveri-Granulati- Prodotti in forma liquida capsule di gelatina dura (solo operazioni di riempim.)
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14 Roma	Via G. Miani 34 Roma	Olii Dietetici
RODEXPORT srl Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Barrette-Granulati di fibra-Confetture

ROEN - Laboratoires srl Via Grieg 38 Saronno (VA)	Via Grieg 38 Saronno (VA)	Polveri-compresse-tavolette-capsule- prodotti in forma liquida
R.P.SCHERER S.p.A. Via Nettunense Km 20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense Km 20,100 Aprilia (LT)	Capsule gelatina molle - polveri
R.P.SCHERER S.p.A. Via Nettunense Km 20,100 Aprilia (LT)	Via Secondo Cremonesi 4 Lodi (MI)	Capsule di gelatina molle (Solo operazioni di confezion.)
SALINDO srl Via Montramito 10 Viareggio (LU)	Via Montramito 10 Viareggio (LU)	Olii dietetici
SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SpA Viale Sarca, 223 Milano	Corso Belgio, 86 Torino	Polveri-granulati- Confetti-prodotti in forma liquida
SIGMAR ITALIA srl Via Sombreno 11 Almè (BG)	Via Sombreno 11 Almè (BG)	Polvere-Granulati- Prodotti in forma liquida
S.I.I.T. srl Via L. Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L. Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri-Granulati-Compresse- capsule di gelatina dura (solo operazioni di riempimento)
SIRC SpA. Via E. Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Via E. Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Polveri-Compresse-Capsule- Prodotti in forma liquida
SITIA YOMO Via Quaranta 42 Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati e prodotti vari a base di latte
SMITHKLINE - BEECHAM Farmaceutici SpA - Via Zambeletti Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti Baranzate di Bollate (MI)	Polveri-Confetti- Tavolette
SOBIT srl Via S. Francesco di Paola 19 L'Aquila	Località Immagine Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
SO.GE.A.M. SpA Via Valsugana 5 S. Giorgio in Bosco (PD)	Via Valsugana 5 S. Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SPECCHIASOL srl Via Monte Grappa 5 S. Bonifacio (VR)	Località Crocioni Bussolengo (VR)	Proodotti in forma liquida- polveri-tavolette-compresse- capsule-granulati
SPERLARI srl Via Milano 16 Cremona	Via Milano 16 Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
SPERLARI SpA Via Milano 16 Cremona	Via Al Piano 26 Gordona (SO)	Prdotti dolciari: caramelle

STAR Stabilimento Alimentare SpA Via Matteotti 142 Agrate Brianza (MI)	Strada Cava in Vigatto 60/A Corcagnano (PR)	Nettare e succhi di frutta- Prodotti in forma liquida
STAR Stabilimento Alimentare SpA Via Matteotti 142 Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142 Agrate Brianza (MI)	Olii dietetici
STAR Stabilimento Alimentare SpA Via Matteotti 142 Agrate Brianza (MI)	Via Galilei 30 Carnate (MI)	Latti liquidi e in polvere per lattanti - Prodotti in polvere per l'infanzia - Prodotti da forno - Biscotti s/ glutine-Omogeneizzati-Liofilizzati
STERILGARDA Alimenti SpA Via Medole 52 Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52 Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - Prodotti in forma liquida
TORRE IN PIETRA SpA Via Aurelia Km 29,500 Loc. Palidoro -Roma	Via Aurelia Km 29,500 Loc. Palidoro Roma	Yogurt
TRENTOFRUTTA SpA Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Prodotti in forma liquida Omogeneizzati a base di frutta e verdura-succhi e nettari di frutta
TRUFFINI E REGGE' FARMACEUTICI Srl Via Oslavia 18 Milano	Via Oslavia 18 Milano	Polveri-Granulati-Tavolette-Compresse opercolate
VALSOIA SpA Via J. Barozzi 4 Bologna	Via Mazzini, 38/C Sarmeola di Rubano (PD)	Alimenti liquidi di soja UHT vitaminizzati
VECCHI e C. PIAM s.a.p.a. Via Padre G. Semeria 5 Genova	Via Padre G. Semeria 5 Genova	Polvere-Granulati- Prodotti in forma liquida
VERGA ANTONIO SPUMADOR FONTE S. ANTONIO SpA Via Como 56 Lomazzo (CO)	Via alla Fonte 13 Caslino al Piano (CO)	Prodotti in forma liquida
VIBAR NORD SpA Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Polveri-granulati
VOLCHEM Via Dandolo 15 Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 15 Grossa di Gazzo (PD)	Polveri-capsule-compresse
WARNER LAMBERT CANADA Inc. Via C. Colombo 11 - Lainate (MI)	Via Garibaldi 19 Silvi Marina (TE)	Polveri-compresse-granulati
ZAINI Luigi SpA Via Carlo Imbonati 59 Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano,	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato-caramelle
ZETA FARMACEUTICI SpA Via Mentana 38 Vicenza	Via Galvani 10 Sandrigo (VI)	Polveri e granulati-confetti-capsule opercolate-capsule di gelat (solo operazione di riempimento)

96A8914

DECRETO 27 novembre 1996.

Elenco di specialità medicinali dispensate dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, e successive integrazioni e modificazioni, in applicazione al sopra citato decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Viste le domande delle aziende che richiedono l'inserimento di specialità medicinali di cui all'allegato al presente decreto, nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di riferimento di cui al sopra citato decreto legislativo;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco in data 7 e 28 ottobre 1996;

Ritenuto di integrare l'elenco delle specialità medicinali dispensate dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Le specialità medicinali elencate nell'allegato, che è parte integrante al presente decreto, sono dispensate, secondo quanto riportato nell'allegato stesso, dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 348

ALLEGATO

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Numero A.I.C.	Prodotto e confezione	Fascia S.S.N.		Prezzo Lire	Principio attivo	
026357032	*Acemix* 30 bustine gran 60 mg	A	66	11.900	Acemetacina	M01AB11
028054029	*Adesipress TTS 2* 2 cer trsderm 5 mg	A		22.100	Clonidina	C02AC01
027931017	*Albumina umana* fl 10 ml 20%	A	15	13.600	Albumina umana	B05AA01
027931031	*Albumina umana* fl 10 ml 25%	A	15	17.000	Albumina umana	B05AA01
027931056	*Albumina umana* fl 100 ml 25%	A	15	169.800	Albumina umana	B05AA01
027931029	*Albumina umana* fl 50 ml 20%	A	15	67.900	Albumina umana	B05AA01
027931043	*Albumina umana* fl 50 ml 25%	A	15	84.900	Albumina umana	B05AA01
027802026	*Allerzil* 15 cpr 120 mg	B		11.300	Terfenadina	R06AX12
027802010	*Allerzil* 30 cpr 60 mg	B		11.300	Terfenadina	R06AX12
027802038	*Allerzil* scir 120 ml 0,6 ml	B		7.500	Terfenadina	R06AX12

Numero A.I.C.	Prodotto e confezione	Fascia S.S.N.		Prezzo Lire	Principio attivo	
024834018	*Anagregal* 30 confetti	B	9	22.900	Ticlodipina	B01AC05
029122025	*Aulin Beta* 30 bustine 400 mg	A	66	14.800	Nimesulide	M01AX17
029122013	*Aulin Beta* 30 cpr 400 mg	A	66	14.200	Nimesulide	M01AX17
027878014	*Benestan* 30 cpr riv 2,5 mg	B		22.000	Alfuzosin	G04BX02
022034019	*Betaxina* 20 cpr 500 mg	A		6.600	Acido nalidixico	G04AB01
025957022	*Bioperazone* 1 flac 1 g im	A	55	11.700	Cefoperazone	J01DD32
026446017	*Brexin* 20 cpr div 20 mg	A	66	10.700	Piroxicam	M01AC01
027393026	*Catapresan TTS 2* 2 cer trsderm 5 mg	A		22.100	Clonidina	C02AC01
024270047	*Cefamar* 1 fl 1 g+1 solv im	A	55	8.100	Cefuróxina	J01DC06
024270023	*Cefamar* 1 fl 500 mg+1 solv im	A	55	4.000	Cefuroxina	J01DC06
024270035	*Cefamar* 1 fl 750 mg+1 solv im	A	55	6.300	Cefuroxina	J01DC06
028483014	*Cefodox* 12 cpr 100 mg	A		27.500	Cefpodoxima proxetil	J01DD33
026447019	*Cicladol* 20 cpr div 20 mg	A	66	10.700	Piroxicam	M01AC01
022103016	*Dermobeta* pomata 15 g 0,025%	B		1.600	Fluocinolone acetonide	D07AC04
028495012	*Diclocular* flac 5 ml coll 0,1%	B		7.900	Diclofenac	S01BC03
028205033	*Diesis* 30 cps 40 mg	A		13.500	Isosorbide mononitrato	C01DA14
028678035	*Distaclor Retard* 6 cpr 750 mg	A		16.000	Cefaclor	J01DC08
026077014	*Efduo* 15 ml aeros 300 crog	A		15.600	Fenoterolo + ipatrópio	R03AK04A2
027017134	*Epoxitin* 1 fl 1000 UI 0,5 ml	A	12	33.900	Eritropoietina	B03XA01
029301013	*Eritromicina Carlo Erba* 12 cpr 600 mg	A		7.760	Eritromicina	J01FA01
029301025	*Eritromicina Carlo Erba* sosp gran 100 g	A		10.320	Eritromicina	J01FA01
025924059	*Famodil 40 Fast* 10 disc 40 mg	A	48	28.800	Famotidina	A02BA03
024140016	*Firmacef* 1 flac 1 g im	A	55	7.300	Cefazolina	J01DB04
024140042	*Firmacef* 1 flac 1 g iv	A	55	7.300	Cefazolina	J01DB04
024140028	*Firmacef* 1 flac 500 mg im	A	55	3.600	Cefazolina	J01DB04
024140055	*Firmacef* 1 flac 500 mg iv	A	55	3.600	Cefazolina	J01DB04
024727048	*Gentamen* 1 fl 2 ml 80 mg	A		3.600	Gentamicina	J01GB03
027296072	*Globuren* 1 fl 1000 UI 0,5 ml	A	12	33.900	Eritropoietina	B03XA01
024698084	*Ibidroxil* flac scir 100 ml 2,5%	A	55	5.700	Cefadroxil	J01DB09
024698096	*Ibridroxil* flac scir 100 ml 5%	A	55	11.400	Cefadroxil	J01DB09
027822028	*Itrizole* 8 cps 100 mg	A		40.100	Itraconazolo	J02AC02
023695051	*Lantanon 60* 30 cpr 60 mg	A		37.000	Mianserina	N06AX03
029277011	*Lisanirc* 20 cpr ret 80 mg	A		22.500	Nicardipina	C08CA04
020702130	*Maalox TC* sosp 15 bust 15 ml	A		6.150	Magnesio idrossido e alluminio idrossido	A02AD01
020702155	*Maalox TC* sosp 200 ml	A		5.500	Magnesio idrossido e alluminio idrossido	A02AD01

Numero A.I.C.	Prodotto e confezione	Fascia S.S.N.		Prezzo Lire	Principio attivo	
016766014	*Mitomycin* 3 flac iv 2 mg	A		15.900	Mitomicina	L01DC03
023336148	*Neotetranase* 12 cps 500 mg	A		5.700	Amoxicillina	J01CA04
029279015	*Nicardium* 20 cpr ret 80 mg	A		22.500	Nicardipina	C08CA04
027970019	*Orelox* 12 cpr 100 mg	A		27.500	Cefpodoxima proxetil	J01DD33
026728030	*Overal Bambini* 12 cpr 50 mg	A		11.400	Roxitromicina	J01FA06
025791031	*Parsilid* 30 cpr 250 mg	B	9	22.900	Ticlodipina	B01AC05
027130032	*Pentasa* 7 clismi s-r 2% 100 ml	A		36.800	Mesalazina	A07EC02
027130044	*Pentasa* 7 clismi s-r 4% 100 ml	A		73.600	Mesalazina	A07EC02
024076111	*Pierami* 1 fl im iv 2 ml 100 mg	A	55	2.800	Amikacina	J01GB06
024076147	*Pierami* 1 fl im iv 2 ml 250 mg	A	55	7.100	Amikacina	J01GB06
024076174	*Pierami* 1 fl im iv 2 ml 500 mg	A	55	14.200	Amikacina	J01GB06
024116030	*Proxil* 20 cps 150 mg	A	66	8.400	Proglumetacina	M01AB14
024528022	*Reuprofen* 20 cps 100 mg	A	66	6.800	Ketoprofene	M01AE03
024528010	*Reuprofen* 20 cps 50 mg	A	66	4.250	Ketoprofene	M01AE03
024528046	*Reuprofen* 6 f liof 50 mg + 6 f solv	A		3.100	Ketoprofene	M01AE03
028586028	*Salmofar 100* 5 fl 1 ml 100 UI	A	41	28.300	Calcitonina sint salmone	H05BA01
028586016	*Salmofar 50* 5 fl 1 ml 50 UI	A	41	14.200	Calcitonina sint salmone	H05BA01
028532012	*Salubehr* 14 cpr 2,5 + 12,5 mg	A		9.000	Ramiprile + idroclortiazide	C09BA05A1
028532024	*Salubehr* 14 cpr 5 + 25 mg	A		17.900	Ramiprile + idroclortiazide	C09BA05A1
028698076	*Serobif* 1 flac 3 MUI + 1 f solv	A	33	202.000	Interferon beta	L03AA11A2
028698064	*Serobif* 3 flac 1 MUI + 3 f solv	A	33	202.000	Interferon beta	L03AA11A2
028167029	*Sical 100* 5 fl im iv ml 100 U/ml	A	41	28.300	Salcatonina	H05BA01
028167017	*Sical 50* 5 fl im iv 1 ml 50 U/ml	A	41	14.200	Salcatonina	H05BA01
027249022	*Sintolatt EPS* 20 bustine 10 g	A	59	16.900	Lattulosio	A06AD11
015431024	*Soludacortin* 3 fiale iv 10 mg	A		2.100	Prednisolone	H02AB06
025762093	*Sugast* 40 cpr mast 1 g	A		12.100	Sucralfato	A02BX02
027164084	*Sulton* 10 fl 15 mg + 10 fl solv	A	11	17.100	Calcio folinato	V03AF03
025730033	*Theolair 24* 30 cps ret 300 mg	A		7.800	Teofillina	R03DA04
028244010	*Tiakem 300* 14 cps retard 300 mg	A		22.700	Diltiazem	C08DB01
024716021	*Ticlodone* 30 conf 250 mg	B	9	22.900	Ticlodipina	B01AC05
024453021	*Tiklid* 30 cpr 250 mg	B	9	22.900	Ticlodipina	B01AC05
029038015	*Ursobil HT* 20 cps 225 mg	B	2	18.400	Acido ursodesossicolico	A05AA02
024908028	*Zacam* 30 cps 20 mg	A	66	16.000	Piroxicam	M01AC01
026317040	*Zalig* 12 cpr div 500 mg	A		8.100	Eritromicina	J01FA01

96A8913

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10, dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 4 marzo 1996, del 2, 16 e 30 settembre e 7 ottobre 1996;

Considerato che la ditta interessata si è allineata al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1966, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate, nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso ed inserite nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 349

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo	Classe
Lortaan	Merck Sharp & Dohme	28 cpr 50 mg	029384017	52.000	A
Losaprex	Sigma Tau	28 cpr 50 mg	029393016	52.000	A
Neolotan	Neopharmed	28 cpr 50 mg	029385010	52.000	A
Norditropin PenSet	Novo Nordisk	PenSet 12 UI	027686043	276.000	A39
Norditropin PenSet	Novo Nordisk	PenSet 24 UI	027686056	552.000	A39
Hivid	Roche	100 cpr 0,375 mg	028624017	259.200	A37
Hivid	Roche	100 cpr 0,75 mg	028624029	441.300	A37
Clobet	ACRAF	fl 5 ml coll 0,1%	028591016	3.300	B

96A8843

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 1996.

Riclassificazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazionedei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10, dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 23 settembre 1996 e 30 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 351

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo	Classe
Kalidil	Bracco	40 cpr 10 mg	028188035	19.000	H
Kalidil	Bracco	20 cpr 20 mg	028188047	19.000	H
Niskemil	Italfarmaco	40 cpr 10 mg	028294027	19.000	H
Niskemil	Italfarmaco	20 cpr 20 mg	028294039	19.000	H
Bioplex 25	Dr. A. Torre Farmaceutici	sol. fisiologica	021264054	14.800	H
Bioplex 25	Dr. A. Torre Farmaceutici	sol. glucosata	021264066	14.800	H

96A8845

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1997, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1997, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 1997, nella misura dell'1,55% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1,30% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A0030

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 dicembre 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 25 settembre 1996 riguardante i termini per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1996, riguardante i termini per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Verificato che negli allegati 1 e 6 al suddetto decreto ministeriale sono stati riportati errori materiali;

Ritenuto che si debba procedere alla correzione degli errori materiali;

Decreta:

1. Negli allegati 1 e 6 al decreto ministeriale 25 settembre 1996, nei quali sono stati riportati degli errori materiali, sono apportate le seguenti rettifiche:

al punto E2) dell'allegato 1 le parole «che i dati indicati nel presente modulo di domanda, ed in particolare quelli di cui ai punti da A16) ad A20), corrispondono al vero» devono intendersi sostituite da «che i dati indicati nel presente modulo di domanda ed in particolare quelli di cui ai punti da A15) ad A19), corrispondono al vero»;

all'allegato 6 concernente l'elenco dei comuni, ordinati per regione e per provincia, con l'indicazione dell'obiettivo di riferimento e l'intensità dell'agevolazione differenziata in base alla dimensione aziendale, per le imprese situate nelle sole aree dell'obiettivo 2 e 5*b* del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni i valori indicati nelle colonne P.I. ed M.I. vanno riferiti all'ESL e non all'ESN, come erroneamente riportato;

all'allegato 6 nell'elenco dei comuni vanno ricompresi anche quelli riportati nell'allegato *A* al presente decreto insistenti nel territorio della provincia di Torino;

l'allegato 6 deve essere, inoltre, integrato e modificato a seguito della decisione della Commissione CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193/54 del 3 agosto 1996 che modifica per il triennio 1997-1999 l'elenco iniziale dei territori previsti dall'obiettivo 2, con le esclusioni ed inclusioni dei territori indicati rispettivamente negli allegati *B* e *C* al presente decreto.

2. Per le imprese insistenti nei territori di cui all'allegato *B*, ammissibili solo nel periodo 1994-1996, ma esclusi per il periodo 1997-1999, le domande di ammissione ai benefici della legge n. 341/1995 potranno essere accolte soltanto se trasmesse entro la data del 31 dicembre 1996.

3. Per le imprese insistenti nei territori di cui all'allegato *C*, da aggiungere all'elenco iniziale per il periodo 1997-1999, le istanze di ammissione ai benefici della legge n. 341/1995 potranno essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

COMUNI	OBIETTIVO	P.I	M.I	A.I
BROZOLO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
BRUINO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
BRUSASCO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
BRUZOLO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
BURIASCO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
BUROLO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
BUSANO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
BUSSOLENO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
BUTTIGLIERA ALTA	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CAFASSE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CALUSO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CAMBIANO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CAMPIGLIONE-FENILE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CANDIA CANAVESE	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CANDIOLO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CANISCHIO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CANTALUPA	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CANTOIRA	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CAPRIE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CARAVINO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CAREMA	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CARIGNANO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CARMAGNOLA	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CASALBORGONE	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CASCINETTE D'IVREA	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CASELETTE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CASELLE TORINESE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CASTAGNETO PO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CASTAGNOLE PIEMONTE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CASTELLAMONTE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CASTELNUOVO NIGRA	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CASTIGLIONE TORINESE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CAVAGNOLO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CAVOUR	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CERCENASCO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CERES	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CERESOLE REALE	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CESANA TORINESE	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CHIALAMBERTO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CHIANOCCO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CHIAVERANO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CHIERI	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CHIESANUOVA	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CHIOMONTE	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CHIUSA DI SAN MICHELE	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CHIVASSO	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CICONIO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CINTANO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CINZANO	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—
CIRIE'	Ob.2-Zona 92.3c	20% ESN	15% ESN	10% ESN
CLAVIERE	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	—

ALLEGATO B

Zone da escludere dall'elenco per il periodo 1997 -1999

Provincia	Zone da escludere
Milano	Comune di Rescaldina
Varese	Comune di Vergiate
Reggio Emilia	Comune di Correggio (parte) sezioni censuarie n.: da 1 a 7, da 12 a 25, da 31 a 39, da 45 a 46, da 48 a 50, da 53 a 68, da 75 a 84, 88
	Comune di Reggio Emilia (parte) circoscrizione n.2, limitatamente alle sezioni censuarie n:1472 1477, da 266 a 296, da 298 a 301 circoscrizione n.7, limitatamente alle sezioni censuarie n.: 1182, 1186, 1187, 1212, 1213, 1215, 1216, 1218 e 1220, da 1174 a 1177 da 1193 a 1197, da 1200 a 1210 circoscrizione n.8, limitatamente alle sezioni censuarie n.: da 1306 a 1325, da 1421 a 1443, da 1456 a 1468
Modena	Comune di Carpi (parte) sezioni censuarie n.: da 168 a 455

ALLEGATO *C*

Zone da aggiungere all'elenco iniziale per il periodo 1997 - 1999

PROVINCIA	COMUNE	OBIETTIVO	P.I.	M.I.	A.I.
Roma	Comune di Roma (parte) la circoscrizione XII limitatamente alla zona L del P.R.G.	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
Venezia	Comune di Venezia (parte) zona portuale del comune di Venezia	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
Milano	Comune di Arese (parte): limitatamente alle sezioni censuarie n. da 10 a 13, da 16 a 20, 24, da 31 a 33	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
	Comune di Lainate (parte): limitatamente alle sezioni censuarie n. da 5 a 9, 13, da 15 a 17	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
	Comune di Garbagnate Milanese (parte): frazione di Bariana	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
Trieste	Comune di Trieste (parte): zona portuale del Comune di Trieste	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
Modena/Ferrara	Comune di Ferrara (parte): l'intero territorio comunale ad eccezione delle seguenti circoscrizioni: Centro cittadino, Zona Est, Zona Nord-Est, Zona Sud, Nord-Ovest, Giardino-Arlanuova-Doro della circoscrizione di via Bologna restano escluse le seguenti sezioni censuarie: da 317 a 324, da 328 a 355, da 359 a 410 della circoscrizione Nord restano escluse le seguenti sezioni censuarie: da 626 a 644, da 646 a 673, da 680 a 682	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
	Comune di Copparo (parte): l'intero territorio comunale ad eccezione delle seguenti sezioni censuarie: n.1, 2 e da 4 a 14	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
	Comune di Ro Ferrarese	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/
Firenze	Comune di Fucecchio	Obiettivo 2	15% ESL	7,5% ESL	/

97A0051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1996.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo (18) - Assistenza - di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, alla Bernese assicurazioni - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli artt. 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Bernese assicurazioni - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza in data 25 luglio 1994 con la quale la Bernese assicurazioni - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 27 novembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Bernese assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Bernese assicurazioni - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Augusto Valenziani, 6/10 è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo (18) - Assistenza - di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8930

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 18 dicembre 1996, n. 7664/US.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori

All'Associazione italiana piccoli editori (AIPE)

All'Unigec-Confapi

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Gabinetto

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, sono stati posti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, in conseguenza della soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali che provvederà, pertanto, ad erogarli direttamente.

La domanda per la concessione dei contributi, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Resta confermata, con le variazioni di cui sopra, la validità delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore sulla contabilità di Stato, che impone all'amministrazione di esaurire l'intero iter di valutazione e assegnazione dei contributi entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento.

Il direttore generale: SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO per l'annata 19......

Testata della rivista:..
....

Proprietario o legale rappresentante della testata (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza)..
....

Indirizzo (*) e tel...

Codice fiscale..

Redazione - indirizzo e tel...
....

Direttore (se diverso dal responsabile)....................................

Direttore responsabile e indirizzo..
....

Impresa editoriale..
....

Indirizzo * e tel...

Codice fiscale...

Stampatore..

Periodicità...

Tiratura media per numero di uscita..

Importo abbonamento annuo...

Anno di fondazione della rivista...

Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata.........................

Data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata........................

Data e numero di iscrizione presso il registro nazionale della stampa

Data e numero di registrazione presso il tribunale di...............

....

Percentuale media di spazio pubblicitario relativa ai fascicoli pubblicati nell'annata..

Modalità di pagamento (c/c bancario, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)........

....

....

Altre notizie eventuali...

Il proprietario o legale rappresentante
del periodico o dell'impresa editoriale
che sia proprietaria della testata

....

Data ....

(*) Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 legge n. 67/87.

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione.

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonchè da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254).

d) Certificato di iscrizione della testata presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

e) Certificato di iscrizione presso il registro nazionale della stampa, ai sensi degli articoli 18 e 19 legge n. 416/81.

Al riguardo si fa presente che, a termini del terzo comma dell'art. 13 del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dai suddetti articoli, potranno essere rilasciate dall'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria anche a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ministero.

f) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante.

g) Tutte le imprese, inoltre, dovranno fornire un certificato valido di iscrizione alla camera di commercio - Ufficio registro delle imprese, con l'indicazione della vigenza.

h) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa amministrazione.

96A8934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 4 dicembre 1996, n. 162/96.

Assunzione obbligatoria. Applicabilità dell'istituto del passaggio diretto.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

e, per conoscenza:

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

1. Come è noto, con circolare n. 89/85 dell'8 luglio 1985 lo scrivente ha ritenuto possibile l'applicabilità dell'istituto del passaggio diretto (art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ed art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300), nell'ambito della disciplina delle assunzioni obbligatorie (legge 2 aprile 1968, n. 482), con riferimento ai casi in cui la mobilità dei lavoratori si fosse resa necessaria al fine di salvaguardare l'occupazione.

Nuove situazioni, riconducibili, in ogni caso sia all'esigenza primaria di salvaguardare i posti di lavoro e gli interessi dei lavoratori sia alla opportunità di rendere più flessibile il mercato del lavoro, hanno determinato lo scrivente a ritenere possibile, oltre che per i casi già previsti nella citata circolare n. 89/85, una utilizzazione più generale dell'istituto in questione.

2. Ciò premesso, per evitare che tale forma di assunzione possa nascondere intenti esclusivi della vigente disciplina, soprattutto in relazione alle richieste numeriche, si ritiene che i «passaggi diretti» possano essere effettuati a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri generali.

2.1. Il rapporto di lavoro con l'azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio.

2.2. Il lavoratore deve aver svolto presso l'azienda cedente effettive prestazioni lavorative per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, comunque da valutarsi anche in relazione alle obiettive esigenze produttive dell'azienda.

2.3. Il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie.

2.4. Il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse od analoghe mansioni svolte precedentemente presso l'azienda cedente.

Il Ministro: TREU

96A8932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Castel del Monte»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo articolo 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

«Castel del Monte» bianco:

Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%;

Chardonnay fino al 100%;

Bombino bianco fino al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

«Castel del Monte» rosso:

Uva di Troia fino al 100%;

Aglianico fino al 100%;

Montepulciano fino al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

«Castel del Monte» rosato:

Bombino nero fino al 100%;

Aglianico fino al 100%;

Uva di Troia fino al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, i vitigni bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 35%.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», con le seguenti specificazioni:

Bombino bianco;

Uva di Troia;

Bombino nero;

Cabernet (da Cabernet franc e/o da Cabernet Sauvignon);

Chardonnay;

Sauvignon;

Pinot bianco;

Pinot nero;

Aglianico;

Aglianico rosato,

devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca di colore analogo non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» bianco, anche con la specificazione del vitigno Bombino bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, e i vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» rosato, anche con la specificazione del vitigno Aglianico, possono essere prodotti nella tipologia frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» rosso possono essere prodotti anche nella tipologia novello, senza specificazione del vitigno.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» rosso, «Castel del Monte» Aglianico, «Castel del Monte» Cabernet e «Castel del Monte» Uva di Troia possono essere prodotti anche nella tipologia riserva.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata:

dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98 Andriese-Coratina, che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (c.da dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E vietata qualsiasi pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» di colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, è di tonnellate 14; per i vini «Castel del Monte» di colore rosso, con o senza la specificazione del vitigno, è di tonnellate 13.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali e di categoria, può modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.

Art. 5.

La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Castel del Monte»:

bianco;
rosato;
Bombino bianco;
Bombino nero;
Chardonnay;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Aglianico rosato,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%;

ai vini «Castel del Monte»:

rosso;
Uva di Troia;
Pinot nero;
Aglianico;
Cabernet,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Castel del Monte» rosso, «Castel del Monte» Aglianico, «Castel del Monte» Cabernet e «Castel del Monte» Uva di Troia aventi diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%.

Le predette tipologie «riserva» debbono essere sottoposte ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

È consentito per i vini «Castel del Monte» bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipiente di legno.

I vini, qualora sottoposti ad invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare un caratteristico sentore di legno.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Castel del Monte» bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

«Castel del Monte» rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

«Castel del Monte» Bombino nero:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» Cabernet:
colore: rosso tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammo/litro;
estratto secco netto minimo: 18 grammi/litro.

«Castel del Monte» Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico, talora fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» Bombino bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» Uva di Troia:

colore: rosso dal rubino al granato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

«Castel del Monte» Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» Pinot nero:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: fine, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

«Castel del Monte» Aglianico;

colore: dal rosso rubino al granato;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: vinoso, asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

«Castel del Monte» Aglianico rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fragrante, di buona intensità;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

«Castel del Monte» Novello;

colore: rubino più o meno intenso;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, caratteristico, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri riduttori residui massimi: 10 grammi/litro;

acidità totale minima: 5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» con la menzione «riserva» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Castel del Monte» rosso, «Castel del Monte» Uva di Troia e «Castel del Monte» Aglianico possono essere designati in etichetta con la menzione di «riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata «Castel del Monte», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

96A8942

Provvedimenti concernenti i produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale n. 9697025 del 6 dicembre 1996, è stata accertata, per l'associazione di produttori ortofrutticoli Mediterranea, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Tripei, 7, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 180 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della citata legge n. 622/67 e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9697082 del 16 dicembre 1996, è stato approvato l'ampliamento della zona di operatività dell'associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari denominata «Consorzio di cooperative P.O.M.A Società cooperativa a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno) strada privata Frigotirrenia ed iscritta al n. 168 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Per effetto di tale provvedimento, l'associazione suindicata è autorizzata ad operare nei territori delle province di Salerno, Cosenza e zone limitrofe.

96A8943

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 gennaio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1525,80
ECU	1901,91
Marco tedesco	983,63
Franco francese	291,39
Lira sterlina	2586,99
Fiorino olandese	876,24
Franco belga	47,741
Peseta spagnola	11,675
Corona danese	257,43
Lira irlandese	2558,00
Dracma greca	6,222
Escudo portoghese	9,783
Dollaro canadese	1109,19
Yen giapponese	13,159
Franco svizzero	1128,88
Scellino austriaco	139,81
Corona norvegese	237,74
Corona svedese	221,19
Marco finlandese	328,09
Dollaro australiano	1210,72

97A0065

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Sofra - Società fiduciaria e di revisioni amministrative S.r.l.», in Venezia.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1966, l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 25 luglio 1979, alla società «Sofra - Società fiduciaria e di revisioni amministrative S.r.l.», con sede legale in Venezia, iscritta al registro imprese di Venezia al n. 13626, è stata dichiarata decaduta, a far data dal 24 dicembre 1996, a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

96A8944

BANCA D'ITALIA

133° Aggiornamento del 19 dicembre 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modificazione alla disciplina di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche.

Il testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) ha consentito a tutte le banche l'emissione di obbligazioni demandando alla Banca d'Italia il compito di emanare la normativa regolamentare, in conformità delle determinazioni del CICR.

Con il decreto n. 242631, assunto in via d'urgenza il 22 giugno 1993, il Ministro del tesoro ha impartito le direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito nonché le altre forme di raccolta delle banche; le istruzioni di vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel gennaio del 1994.

In materia di raccolta obbligazionaria, la normativa perseguiva molteplici obiettivi: stabilire una sostanziale parità delle opportunità operative per tutte le banche, favorendo lo sviluppo della concorrenza; incentivare la formazione di un mercato delle obbligazioni bancarie più spesso ed efficiente; assicurare essenziali livelli di tutela per la clientela.

A quasi tre anni dall'emanazione della disciplina, pur osservandosi un crescente ricorso allo strumento obbligazionario per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine da parte degli operatori bancari, lo sviluppo del mercato dei titoli in questione è ancora insufficiente. Le presenti modifiche alle istruzioni di vigilanza sono dirette a semplificare i vincoli operativi per favorire l'ampliamento del mercato obbligazionario rafforzando, nel contempo, la parità delle condizioni competitive tra operatori bancari.

Le principali modifiche introdotte concernono:

la riduzione da 100 a 20 milioni del taglio minimo per le emissioni di obbligazioni che non presentano «caratteristiche di mercato»;

la possibilità per tutte le banche di emettere obbligazioni con taglio minimo pari a 5 milioni purché le emissioni presentino «caratteristiche di mercato», siano cioè di importo almeno pari a 300 miliardi di lire ovvero destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Le emissioni che soddisfano tutti i requisiti, relativi sia agli emittenti sia ai titoli, previsti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni bancarie vengono comunque considerate con «caratteristiche di mercato»;

la possibilità di emettere obbligazioni con durata originaria anche inferiore a 3 anni, purché la durata media non scenda al di sotto dei 24 mesi;

la facoltà di emettere obbligazioni anche senza la consegna materiale dei titoli, purché al cliente sia rilasciata una ricevuta non cedibile a terzi e venga sempre garantita la possibilità di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi.

Le accluse istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo LVII (parte riservata agli enti creditizi). Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Governatore: FAZIO

RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

Le presenti disposizioni disciplinano le diverse forme di raccolta bancaria che comportano l'emissione di titoli, favorendo altresì la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela.

Per le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi vengono indicate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. La «tipizzazione» dei menzionati strumenti non preclude, ovviamente, l'emissione di altri titoli di raccolta.

L'opportunità di raccogliere risparmio mediante lo strumento obbligazionario viene offerta a tutti gli intermediari. Sono agevolate, sul piano delle modalità, le emissioni di importo rilevante ovvero destinate a essere quotate in mercati regolamentati.

La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi è volta a individuare caratteristiche tipiche minime che consentano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili.

Per quel che concerne la raccolta mediante titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati e dai buoni, sussistono esigenze informative della Banca d'Italia con riferimento alle emissioni di importo rilevante o che rappresentino comunque una quota significativa delle passività della banca.

La Banca d'Italia può prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli delle banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la Banca d'Italia può differire o vietare l'emissione e il collocamento di titoli che possano compromettere la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari.

2. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

— art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria;

— art. 11, comma 1, ove la raccolta del risparmio è definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma;

— art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, i quali prevedono che l'esercizio dell'attività bancaria, con particolare riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, è riservata alle banche;

— art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinare l'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società;

— art. 53, comma 3, lettera *d)*, ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche anche in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

— articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinto,

e inoltre:

— dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;

— dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, che detta direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche.

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale.*

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— «banche autorizzate in Italia», le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

— «banche comunitarie», le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia;

— «obbligazioni», titoli di credito con le caratteristiche di cui all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente «titoli di massa»: i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il relativo periodo di collocamento può essere anche protratto nel tempo. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili (1);

— emissioni obbligazionarie con «caratteristiche di mercato», emissioni che hanno le caratteristiche per una sufficiente diffusione tra il pubblico, destinate cioè alla negoziazione nei mercati regolamentati ovvero di importo almeno pari a 300 miliardi di lire.

Vengono comunque considerate emissioni obbligazionarie con «caratteristiche di mercato» le emissioni che soddisfano tutti i requisiti, relativi sia agli emittenti sia ai titoli, previsti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (2) per l'ammissione alla quotazione;

— «durata media delle obbligazioni», la media ponderata delle scadenze delle quote capitale di ciascun titolo con pesi pari alle quote capitale medesime;

— «certificati di deposito» e «buoni fruttiferi», titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono «titoli individuali» in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto (3); sono emessi generalmente «a flusso continuo»;

— «altri titoli», strumenti di raccolta che comportano l'emissione da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi;

— «prestiti subordinati», passività il cui contratto prevede che, in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito possa essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;

— «prestiti irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia», passività il cui contratto prevede le seguenti condizioni:

a) in caso di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito può essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;

— «patrimonio di vigilanza», l'aggregato definito al capitolo XII, parte prima, sezione II, delle istruzioni di vigilanza;

— «raccolta complessiva», il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela.

(1) Ai fini della presente disciplina il termine «obbligazioni» indica le obbligazioni non convertibili e quelle convertibili in titoli di altre società.

(2) Cfr. Regolamenti Consob n. 4088 del 1989, n. 4530 del 1990, n. 5208 del 1991, n. 6281 del 1992 e n. 7456 del 1993.

(3) Ciò non toglie, ovviamente, che la banca possa offrire, in blocco, certificati (o buoni) tra loro identici.

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti istruzioni sono indirizzate alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie. Le disposizioni di cui alle sezioni IV e V si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia.

SEZIONE II

OBBLIGAZIONI

1. *Banche emittenti.*

L'emissione di obbligazioni è consentita a tutte le banche.

Per emissioni non aventi «caratteristiche di mercato» il taglio minimo non deve essere inferiore a 20 milioni di lire (1).

Per le emissioni obbligazionarie con «caratteristiche di mercato» il taglio minimo non deve essere inferiore a 5 milioni di lire (1).

Nell'allegato *A* si riporta il quadro riepilogativo delle diverse possibilità concernenti le modalità di emissione.

2. *Caratteristiche dei titoli.*

Le obbligazioni devono indicare (2) (3):

— la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

— il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;

— l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse e il modo di pagamento e di rimborso;

— le eventuali garanzie da cui sono assistite.

Le obbligazioni bancarie devono avere durata originaria minima pari ad almeno trentasei mesi ovvero inferiore a trentasei mesi purché la durata media non risulti inferiore a ventiquattro mesi. In nessun caso la durata media può scendere al di sotto dei ventiquattro mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di ventiquattro mesi; i titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a diciotto mesi.

Il rimborso anticipato delle obbligazioni su iniziativa della banca non può avvenire prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non può avvenire prima che siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche.

Resta ferma la possibilità per le banche di procedere al riacquisto, sul mercato, delle obbligazioni emesse.

Non è consentita l'emissione di titoli denominati «obbligazioni» che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni. È del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati (4).

Nel caso in cui l'emissione di obbligazioni avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibilità di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (5).

(1) Tagli più elevati, anche nell'ambito di una stessa emissione, sono consentiti per importi comunque multipli di 5 milioni di lire.

(2) Secondo quanto previsto dall'art. 2413, comma 1, del codice civile.

(3) Nel caso di banche extracomunitarie, le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale; nel caso di banche comunitarie, le informazioni possono riferirsi alla casa madre.

(4) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti «tipizzato» dall'ordinamento ovvero qualora l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello italiano. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla sezione IV del presente capitolo.

(5) Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi né l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volontà delle parti. Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

SEZIONE III

CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI

1. *Banche emittenti.*

L'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi è consentita a tutte le banche.

2. *Caratteristiche dei titoli.*

I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l'individuazione da parte del pubblico.

I certificati e i buoni devono indicare (1):

— la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

— il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;

— il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.

I certificati e i buoni hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni.

Per le emissioni a tasso variabile è consentito esclusivamente l'utilizzo di parametri finanziari. Gli emittenti possono adottare sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di più indicatori. I parametri devono essere calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. Deve trattarsi di indicatori del mercato monetario (ad es., rendimento dei Bot, Ribor, Libor), di indicatori a medio-lungo termine (ad es., Rendistato) e di indici di borsa (2).

Non è consentita l'emissione di titoli denominati «certificati di deposito» (o «buoni fruttiferi») che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni. È del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati (3).

Nel caso in cui l'emissione di certificati di deposito e di buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibilità di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (4).

(1) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale nel caso di banche extracomunitarie; nel caso di banche comunitarie, le informazioni possono riferirsi alla casa madre.

(2) Si rammenta che per i certificati di deposito non aventi le caratteristiche standard sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 129 T.U. (cfr. cap. XIII delle istruzioni di vigilanza).

(3) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti «tipizzato» dall'ordinamento ovvero l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello italiano. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla sezione IV del presente capitolo.

(4) Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi ne l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa compressa volontà delle parti. Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

SEZIONE IV

ALTRI TITOLI

1. *Premessa.*

Le banche raccolgono risparmio anche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni e per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Sussistono esigenze conoscitive della Banca d'Italia nei casi in cui tali emissioni rappresentino una quota significativa delle passivita della banca. In tali ipotesi le banche si attengono alla procedura di segnalazione indicata nel successivo paragrafo 3 (1).

2. *Caratteristiche dei titoli.*

I titoli devono indicare (2):

— la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

— il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;

— il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.

3. *Procedura di segnalazione.*

Le banche provvedono a segnalare alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio le emissioni già effettuate (che non siano state oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 129 del T.U.; cfr. cap. XIII delle istruzioni di vigilanza) il cui ammontare rappresenti almeno l'1 per cento della raccolta complessiva.

(1) I libretti di deposito, in quanto non qualificabili come titoli, sono ovviamente esclusi dall'applicazione della presente disciplina.

(2) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale nel caso di banche extracomunitarie.

SEZIONE V

PRESTITI SUBORDINATI O IRREDIMIBILI

I prestiti subordinati (1), irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono essere emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli.

Le clausole che regolano il rimborso di tali prestiti devono essere richiamate con chiarezza sui titoli e approvate per iscritto dal cliente.

La computabilità dei prestiti subordinti o irredimibili ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza è disciplinata nel capitolo XII, parte prima, delle istruzioni di vigilanza.

(1) Resta fermo, per i prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni, quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 della sezione II del presente capitolo; per i prestiti subordinati emessi sotto forma di certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli, quanto previsto nei paragrafi 2 delle sezioni III e IV del presente capitolo.

SEZIONE VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per tutte le operazioni di raccolta le banche si attengono, ovviamente, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. cap. LIV delle istruzioni di vigilanza).

Esse adottano altresì tutte le misure idonee ad agevolare l'individuazione da parte del pubblico dei diversi strumenti di raccolta. Inoltre:

— informano la clientela della circostanza che lo strumento di raccolta utilizzato sia o meno coperto (ed eventualmente in quale misura) dalla garanzia, a favore della banca emittente, del Fondo interbancario di tutela dei depositi ovvero del Fondo centrale di garanzia delle banche di credito cooperativo. La non esistenza di tale garanzia va evidenziata per iscritto nel contratto e stampata sul titolo;

— provvedono a riportare sul regolamento l'eventuale esistenza della facoltà, su iniziativa della banca emittente ovvero su richiesta del sottoscrittore, di rimborso anticipato e le relative condizioni;

— ove necessario, provvedono a riportare sul regolamento che l'emissione avviene senza la consegna materiale dei titoli.

ALLEGATO *A*

DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI

Emissioni	Taglio minimo
Con «Caratteristiche di mercato» (emissioni destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati ovvero di importo > =300 mld.)	5 milioni
Altre	20 milioni

96A8945

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 29 agosto 1996 concernente: «Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la nota al paragrafo 1 dell'allegato 1, a pag. 20, è così sostituita dalla seguente:

«L'allegato I al paragrafo 1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.), limitatamente a quelli in grado di trasportare "più di 22 passeggeri e che non siano progettati per passeggeri in piedi né per impiego urbano".

In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli progettati per "passeggeri in piedi o per impiego urbano", quelli di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea "urbano" e "suburbano".

Pertanto a norma del disposto combinato delle due definizioni di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti al trasporto di più di 22 passeggeri che non siano "autobus urbani" o "autobus suburbani".».

97A0049

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di astronomo associato da coprire mediante trasferimento da parte dell'Osservatorio astronomico di Torino. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 51, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto per il settore: "*astronomia*";», leggasi: «un posto per il settore: "*astrometria*";».

97A0050

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.